

# Il ruolo del CNIPA nell'attuazione della normativa sull'accessibilità

di Antonio De Vanna

## **Premessa**

Da giugno del 2000 l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione segue con proprie risorse, umane e finanziarie, il tema dell'accessibilità dei sistemi informatici. E quando, nel 2002, la Commissione interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le categorie deboli istituita dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie affinché venisse redatto un Libro bianco sull'accessibilità, chiama in audizione tutti i maggiori organismi interessati al tema, viene coinvolta anche l'AIPA. L'obiettivo della Commissione è quello di conoscere quanto è stato fatto, le iniziative in corso ed i progetti futuri al fine di elaborare alcune proposte di intervento da parte governativa.

Il 2003 è l'anno europeo del disabile, la sensibilizzazione è alta e si possono annoverare numerosi risultati; tra i più importanti, la presentazione del Libro bianco nella Sala del Cenacolo di Vicolo Valdina; contiene una analisi della situazione e due indicazioni sulle strategie da adottare: la necessità di una proposta di legge di iniziativa governativa e l'istituzione di un centro di competenza permanente in grado di presidiare le problematiche dell'accessibilità e dell'impiego delle ICT a favore delle categorie svantaggiate e di suggerire adeguate soluzioni anche a livello governativo.

A maggio viene presentata in Parlamento la proposta di legge governativa che si aggiunge alle dieci, di iniziativa parlamentare, che la precedono; a luglio viene istituita la "Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in favore delle categorie deboli o svantaggiate".

A settembre il CNIPA delibera, come previsto dal decreto interministeriale istitutivo della Commissione, la costituzione della Segreteria Tecnico-scientifica e ne nomina il coordinatore.

A dicembre il testo coordinato basato sulle 11 proposte citate, prime fra tutte quella governativa e quella degli onorevoli Campa e Palmieri, ottiene l'approvazione unanime dei due rami del Parlamento: è il 17 dicembre 2003 e la legge verrà promulgata il 9 gennaio 2004 con il n. 4.

## **La Segreteria Tecnico-scientifica**

È stata articolata in nove gruppi di lavoro per affrontare le singole tematiche (Regole tecniche, Metodologie, Osservatorio ICT, Formazione, Relazioni esterne, Monitoraggio, Assistenza su grandi temi, Sito [pubbliaccesso.gov.it](http://pubbliaccesso.gov.it), Coordinamento).

Ai tavoli di lavoro sono stati chiamati i migliori esperti di accessibilità a testimoniare il coinvolgimento degli enti maggiormente interessati (oltre a quelli designati dalle sette amministrazioni presenti nella Commissione, ne

fanno parte i rappresentanti di CNIPA CNR Polimi Cineca Emilia-Romagna Veneto Prov.RM Modena Torino di Federcomin (Microsoft Oracle Wind Sun Elea Bull IBM Finsiel Engineering), RAI educational, Fand Fish, Asforil, Asphi, W3C, Uninfo, Iwa, Fub.

I più importanti contributi forniti dalla Segreteria Tecnico-scientifica sono gli schemi tecnici del Regolamento di attuazione della legge e del decreto contenente i livelli ed i requisiti di accessibilità.

Le condizioni poste dalla legge circa il coinvolgimento dei maggiori enti interessati e quindi la necessità di contemperare le istanze spesso portatrici di interessi contrapposti, nonché il rispetto di raccomandazioni, direttive e norme internazionali esistenti allungano sensibilmente i termini, ordinatori e non perentori, previsti dalla legge. La richiesta, poi, non espressa formalmente ma altrettanto tassativa di non prevedere costi aggiuntivi per le amministrazioni contribuisce alla definizione di livelli e requisiti. Si deve attendere marzo del 2005 per emanare il regolamento e luglio 2005 per il decreto dei requisiti. Alla fine il regolamento di attuazione avrà due caratteristiche precipue:

- due livelli di valutazione dell'accessibilità (articolo 1 del DPR n. 75 del 2005)
  - tecnico: valutazione condotta da esperti sulla base di parametri tecnici, anche con strumenti informatici
  - soggettivo: valutazione articolata su più livelli di qualità tramite prove empiriche con l'intervento dell'utente dei servizi (coinvolgimento dei disabili)
- l'autonomia della pubblica amministrazione (soggetti erogatori di cui all'articolo 3 della Legge) nel valutare tecnicamente il proprio sito (articolo 8 del DPR).

### **Situazione attuale**

Oggi due documenti internazionali sono all'attenzione del mondo occidentale; essi caratterizzeranno il processo di sviluppo della società civile: la Convenzione ONU per la protezione e la promozione dei diritti e delle dignità delle persone con disabilità e la Carta di Riga.

La prima è in via di ratifica da parte dei Paesi membri, sancirà il diritto alla non discriminazione di circa 650 milioni di disabili del pianeta e chiamerà i governi ad attuare politiche attive per la piena partecipazione dei disabili alla vita sociale, politica, economica e culturale del loro paese. Fa riferimento ai seguenti principi di accessibilità che ci inducono a riflettere se si vuole conseguire una vera inclusione sociale:

- disabilità, concetto in continua evoluzione, intesa in senso non tradizionale (es.: anziani, immigrati, analfabeti...),
- attenzione per tutte le categorie deboli o svantaggiate, in quanto portatrici di una qualche disabilità,
- impegno degli stati membri a definire, promulgare e mantenere standard di riferimento,
- rispetto degli standard soprattutto da parte di strutture, pubbliche e private, che offrono servizi.

La seconda, la Carta di Riga, sottolinea il ruolo delle ICT nella vita moderna ed identifica una serie di elementi che riguardano il loro impiego da parte della categorie svantaggiate in ottica di sviluppo della società civile:

- le ICT sono fattore di crescita del PIL e della produttività,
- occorre agevolare l'accesso da parte di disabili e anziani,
- le persone anziane o con bassa scolarizzazione e i disoccupati utilizzano Internet in percentuale nettamente ridotta rispetto al resto della popolazione;
- a fronte di un 15% della popolazione europea con qualche forma di disabilità, solo il 3% dei siti pubblici è conforme ai requisiti minimi di accessibilità;
- occorre dimezzare entro il 2010 la differenza percentuale che esiste nell'uso di Internet tra gli utenti medi e le categorie deboli o svantaggiate;
- le politiche di e-inclusion richiedono soprattutto che l'utilizzo delle ICT sia finalizzato per ottenere una maggiore inclusione.

In questo contesto internazionale il CNIPA gode l'apprezzamento degli addetti ai lavori per l'impianto normativo che ha contribuito a definire.

A ottobre 2006 in occasione della riunione dell'AD-HOC WORKING GROUP ON eACCESSIBILITY finalizzata ad armonizzare le iniziative normative europee in materia, il CNIPA ha presentato i punti di forza del modello italiano:

- struttura della normativa, dinamica e aggiornabile
- clima di consenso e ispirazione agli standard e alle raccomandazioni internazionali
- definizione di livelli oggettivi di accessibilità
- approccio sistemico della legge (formazione e vigilanza)
- preferenza dell'accessibilità nelle procedure di acquisizione di beni e servizi informatici
- obbligo dell'accessibilità nella realizzazione di siti e servizi della PA

Si è ritenuto, da parte degli esperti dei paesi membri, che quello italiano possa costituire il modello di riferimento per una normativa europea.

## **IL ruolo del CNIPA previsto dalla normativa italiana**

Si elencano i riferimenti normativi che coinvolgono in maniera più o meno diretta il CNIPA:

### **Legge n. 4 del 2004**

**Articolo 7 - *Compiti amministrativi*:** La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del **Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione**

- a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
- b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
- c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche

- meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
- d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
  - e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
  - f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di *hardware* e *software*, anche per la proposta di nuove iniziative;
  - g.) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
  - h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale.

**Articolo 12 - Normative internazionali, comma 2:** Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

#### **DPR n. 75 del 2005**

**Articolo 2 - Criteri e principi generali per l'accessibilità, comma 2:** Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza Unificata e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano l'accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004.

**Articolo 3 - Valutazione dell'accessibilità, comma 1:** Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l'elenco dei valutatori, stabilendone le

modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell'elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio sito internet.

**Articolo 4 - Modalità di richiesta della valutazione da parte dei privati, comma 3:** La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1 si avvale, tramite apposita convenzione, del Cnipa.

**Articolo 9 - Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004, comma 2:** Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all'amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell'esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all'amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.

**Articolo 9, comma 4.** Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento dandone altresì comunicazione alla Conferenza Unificata

## **D.Lgs n. 82 del 2005 e successive integrazioni e modifiche- Codice dell'amministrazione digitale**

### **Articolo 53 – Caratteristiche dei siti**

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.

2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.

## **L'effettivo ruolo del Cnipa nell'attuazione della legge**

Dagli obblighi di legge discendono, per il Cnipa, precise incombenze per quanto attiene alla gestione della banca dati dei logo di accessibilità rilasciati ed alla gestione dell'elenco dei valutatori di accessibilità.

In aggiunta, dall'impostazione logica del processo di adeguamento (che vuole l'interfacciamento alle tecnologie assistive, considera l'accessibilità come il primo passo verso la fruibilità, richiede il superamento della verifica tecnica come primo risultato da ottenere), le attività del CNIPA rivolte all'attuazione dell'accessibilità sono state:

- la formazione di tecnici e redattori pubblici,
- la formazione di centralinisti ciechi da impiegare come operatori di protocollo informatico,
- l'impostazione dei contenuti e coordinamento nella realizzazione, da parte della Regione Toscana (progetto TRIO), di un corso sull'accessibilità per tecnici del web in modalità e-learning,
- il monitoraggio di alcuni siti pubblici,
- l'assistenza a numerose amministrazioni.

Per il futuro, in attesa del perfezionamento formale della collaborazione con il Dipartimento Innovazione e Tecnologie, il CNIPA continuerà a svolgere iniziative mirate a:

- monitoraggio,
- formazione,
- definizione delle regole di accessibilità per il materiale didattico e formativo,
- definizione dei requisiti di accessibilità delle opere multimediali,
- aggiornamento DM,
- gestione elenco valutatori,
- gestione database dei logo,
- promozione della vigilanza sul territorio
- partecipazione ai tavoli di lavoro della Commissione europea in tema di inclusione.